



COMUNE DI SERRAMANNA

SETTORE : AREA FINANZIARIA

Responsabile: dr.ssa Fadda Maria Dolores

DETERMINAZIONE N. 539

in data 05/10/2021

OGGETTO:

Revoca dell'avviso di selezione pubblica approvato, con determinazione n. 38/2021, per l'assunzione a tempo determinato e pieno di n. 1 istruttore direttivo amministrativo - contabile, categoria giuridica D1, C.C.N.L. Funzioni locali.

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs 82/2005).

ORIGINALE

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZA, TRIBUTI E PERSONALE

Visto il Decreto del Commissario straordinario n° 3 del 13/05/2021, di conferimento alla sottoscritta dell'incarico di Responsabile dell'Area Finanza – Tributi e Personale;

Visto l'atto del Commissario straordinario con funzioni di Consiglio comunale n. 16 del 28/04/2021 di approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e s.m.i;

Visto l'atto del Commissario straordinario con funzioni di Giunta comunale n. 49 del 05/08/2021 di approvazione del piano esecutivo di gestione 2021/2023;

Ritenuta la propria competenza sull'adozione dell'atto di cui all'oggetto in quanto trattasi di atto di natura gestionale attribuito dalla normativa vigente al Responsabile del Servizio;

Premesso che:

- nella deliberazione di Giunta comunale n. 96 del 30/11/2020 di parziale modifica e integrazione al Piano triennale dei fabbisogni 2020-2022, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 61 dell'08/09/2020, è stata prevista tra l'altro l'assunzione a tempo determinato e pieno di un istruttore direttivo amministrativo - contabile, cat. D1, C.C.N.L. Funzioni locali, mediante selezione per titoli e colloquio;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 16 del 10/03/2021 e di approvazione del Piano triennale del fabbisogno del personale 2021/2023 nella quale viene confermata l'assunzione a tempo determinato sopraindicata;
- l'atto del Commissario straordinario con funzioni di Giunta comunale n. 17 del 29/04/2021 di parziale modifica alla programmazione del fabbisogno del personale;

Considerato che, con la determinazione dell'Area tributi, finanza e personale n. 38 del 02/02/2021 è stato approvato, in esecuzione del piano triennale dei fabbisogni del personale 2020/2022, l'avviso di selezione pubblica per l'assunzione a tempo determinato e pieno di un Istruttore direttivo amministrativo - contabile, categoria giuridica D1, C.C.N.L. Funzioni locali;

Dato atto che:

- l'avviso di selezione sopraindicato è stato pubblicato e reso disponibile sia sul sito internet del Comune sia mediante affissione all'albo pretorio del Comune per trenta giorni;
- che a detto bando di concorso è stata data pubblicità mediante Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4° serie speciale - Concorsi ed esami del 19/02/2021 n. 14;

Richiamato l'atto del Commissario straordinario n. 60 del 29/09/2021 di modifica al piano triennale dei fabbisogni 2021/2023, approvato con la deliberazione di Giunta comunale n. 16 del 10/03/2021 e modificato con atto del Commissario straordinario con funzioni di Giunta comunale n. 17 del 29/04/2021;

Preso atto che l'atto del Commissario straordinario n. 60 del 29/09/2021 stabilisce di non procedere all'assunzione a tempo determinato e pieno di un Istruttore direttivo amministrativo - contabile, categoria giuridica D1, C.C.N.L. Funzioni locali e demanda al responsabile del Servizio Finanziario la revoca, ai sensi dell'art. 21 quinquies della L. n. 241/1990, del bando di concorso, approvato con determinazione dell'Area tributi, finanza e personale n. 38 del 02/02/2021;

Visto l'art. 21 quinquies della L. n. 241/1990, rubricato "Revoca del provvedimento" il quale prevede: "1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedi-

menti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo. 1-bis. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli interessati è parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell'atto amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico, sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all'erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l'interesse pubblico”;

Valutato che il TAR Campania-Napoli, sezione V, nella sentenza 2 marzo 2021, n. 2141, pubblicata il 31 marzo 2021, ha messo in evidenza la differenza tra la revoca e l'annullamento d'ufficio, quali istituti di autotutela della pubblica amministrazione, applicati ad una procedura concorsuale, precisando quanto segue:

- il potere di auto-annullamento (art. 21-nonies della legge 241/1990) trae presupposto dall'illegittimità del provvedimento amministrativo di cui si avveda a posteriori l'ente purché esercitato in un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi e sussistendo un interesse pubblico a ristabilire il corretto regime giuridico a tutela dell'interesse pubblico;
- il potere di revoca (art. 21-quinquies della legge 241/1990), diversamente, si fonda su sopravvenuti motivi di pubblico interesse o mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento;

Preso atto, pertanto, che la revoca ha natura discrezionale e si basa su una nuova valutazione della situazione originariamente giustificativa dell'emissione del primo provvedimento ovvero nell'incompatibilità tra gli effetti di questo e l'interesse pubblico che l'amministrazione deve perseguire;

Valutato, altresì, che, in caso di esercizio di autotutela, a garanzia dei principi generali di protezione della buona fede e della lealtà dei rapporti con i privati, l'ente è obbligato ad esplicitare i motivi della nuova valutazione dell'interesse pubblico ed anche la prevalenza di questo su quello privato;

Preso atto, inoltre, che la giurisprudenza ha affermato, in tema di concorsi pubblici, che:

- “la revoca di un bando di concorso pubblico rientra nei normali ampi poteri discrezionali della pubblica amministrazione che, fino a quando non sia intervenuta la nomina dei vincitori, può provvedere in tal senso (vantando i meri partecipanti una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento) in presenza di fondati motivi di pubblico interesse che sconsigliano la prosecuzione dell'iter concorsuale (in tal senso, Cons. Stato, Sez. III, 1 agosto 2011, n. 4554; Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 3401 del 27 giugno 2005; Sez. V, n. 6508 del 21 ottobre 2003; Cons. Stato, Sez. V, 24 gennaio 2020, n. 582”);
- “il bando con cui si indice il pubblico concorso deve essere qualificato come atto amministrativo generale che per quanto previsto dalla legge n. 241/1990 non soggiace all'obbligo motivazionale (art. 3, comma 2) ed a cui non si applicano le garanzie di partecipative (art. 13) e che alla stessa stregua deve classificarsi atto generale anche il contrarius actus con la Pubblica amministrazione revoca il bando. Quanto sopra tuttavia non esonera l'Amministrazione da procedere alle valutazioni che presiedono l'adozione di tali atti secondo stringenti canoni di ragionevolezza e proporzionalità. Anche tali atti devono rispondere – in primis attraverso un adeguato apparato motivazionale – ai consueti canoni di ragionevolezza e proporzionalità e della ponderazione del pubblico interesse, seppure per gli stessi non è

richiesta una motivazione particolarmente dettagliata che riscontri anche eventuali contrastanti interessi privati (C.G.A., Sez. Giur., 1 aprile 2020, n. 230”);

- “in assenza di un atto conclusivo del procedimento concorsuale, la revoca del concorso pubblico può essere giustificata anche con sintetiche ragioni di ordine organizzativo, che esplicitino l’interesse pubblico antagonista, a fronte dell’insorgenza di un significativo affidamento dei concorrenti, pur meritevoli di tutela (Cons. St., sez. VI, 20 settembre 2002, n. 4756; T.A.R. Campania – Napoli, sez. V, 04/11/2020, n. 5027)”;

PRESO ATTO che l’obiettivo prioritario di questa amministrazione è attualmente quello di incrementare le entrate di questo ente mediante il progetto straordinario che ha coinvolto tutti i dipendenti dell’Area finanziaria e, pertanto, anche l’unica dipendente dell’ufficio personale;

DATO ATTO, in conformità con quanto affermato nell’atto del Commissario straordinario n. 60 del 29/09/2021, che sussiste, quindi, un’incompatibilità assunta tra il raggiungimento dell’obiettivo di cui al punto precedente e gli effetti che avrebbe lo svolgimento della procedura selettiva sull’attività lavorativa dell’Area finanziaria e dei pochi dipendenti che ne fanno parte;

VALUTATO, infatti, che l’effettuazione della procedura selettiva per l’assunzione a tempo determinato di un istruttore direttivo amministrativo contabile sarebbe inutile e contraria ai principi di efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa per le seguenti motivazioni:

- attualmente non si individuano esigenze lavorative di carattere temporaneo o eccezionale, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001, che potrebbero essere soddisfatte da un’assunzione a breve termine di due mesi (scadenza contratto inevitabile al 31/12/2021 per mancanza di risorse sul bilancio 2022);
- a causa dei numerosi pensionamenti, sussistono piuttosto esigenze assunzioni a tempo indeterminato per far fronte agli ordinari carichi di lavoro;
- è, inoltre, altamente improbabile che un dipendente assunto per un brevissimo lasso di tempo sia in grado di padroneggiare i complessi procedimenti amministrativi dell’amministrazione comunale al punto da poter essere un supporto per gli uffici;
- è, dunque, evidente che tale assunzione comporterebbe soltanto un enorme carico di lavoro per gli uffici comunali ed in particolare per l’ufficio personale a fronte di vantaggi inesistenti;

RITENUTO, pertanto, che sussistono tutte le condizioni per revocare, ai sensi dell’art. 21 quinquies della legge 241/1990, l’avviso di selezione pubblica approvato con determinazione dell’Area tributi, finanza e personale n. 38 del 02/02/2021, per l’assunzione a tempo pieno e determinato di un istruttore direttivo amministrativo - contabile cat. D1;

DATO ATTO, infatti, che, per sopraggiunte e fondate motivazioni di pubblico interesse, è assolutamente sconsigliata la prosecuzione dell’iter concorsuale;

CONSIDERATO, inoltre, che la procedura concorsuale in argomento, sulla quale si ritiene opportuno intervenire in autotutela ai sensi dell’art. 21 quinquies della legge 241/1990, non è giunta a compimento né si è perfezionata con l’adozione della graduatoria e la nomina dei vincitori, essendo stata posta in essere unicamente la pubblicazione del relativo bando;

VALUTATO che, fino al momento in cui non sia intervenuta la nomina dei vincitori, i partecipanti vantano una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento;

CONSIDERATO, pertanto, che nessuna posizione soggettiva qualificata e tutelata verrà, pertanto, lesa in conseguenza dell’adozione del presente provvedimento di revoca;

DATO ATTO che ai partecipanti non spetta, dunque, alcun risarcimento, né l'indennizzo di cui all'articolo 21-quinquies della legge 241/1990 in quanto la norma sancisce l'obbligo dell'amministrazione di provvedere all'indennizzo dei soggetti direttamente interessati, quale ristoro dei pregiudizi provocati dalla revoca, con riguardo ai provvedimenti amministrativi ad efficacia durevole, tra i quali non rientra il bando di concorso (Cons. Stato, sent. n. 2838/2013; Tar. Lazio Roma, sent. n. 6024/2012; Tar Campania Napoli, sent. n. 1646/2012);

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- il D.P.R. n. 487/1994;
- Il vigente Regolamento "Norme Regolamentari sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi";
- Il vigente "Regolamento per l'accesso agli impieghi";

DETERMINA

Per le motivazioni tutte di cui in premessa, da intendersi parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

DI PROCEDERE alla revoca in via di autotutela, ai sensi dell'art.21- quinquies della legge n. 241/1990, dell'avviso di selezione pubblica per titoli e colloquio, approvato con determinazione dell'Area tributi, finanza e personale n. 38 del 02/02/2021, per l'assunzione a tempo pieno e determinato di un istruttore direttivo amministrativo - contabile cat. D1;

DI RENDERE NOTO quanto sopra mediante apposito avviso da pubblicare all'albo pretorio on line e nella pagina web dedicata al concorso sul sito internet istituzionale www.comune.serramanna.ca.it, sezione Amministrazione trasparente, sezione "Bandi di concorso", sotto-sezione "Bandi di concorso, dando atto che lo stesso ha valore di notifica e comunicazione ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio on line e nella pagina web dedicata al concorso sul sito internet istituzionale www.comune.serramanna.ca.it, sezione Amministrazione trasparente, sezione "Bandi di concorso", sotto-sezione "Bandi di concorso";

DI DISPORRE, a favore di coloro che hanno presentato istanza di partecipazione al concorso "*de quo*" e che facciano espressa istanza di rimborso, la restituzione dell'importo versato a titolo di tassa di concorso;

DI ATTESTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

DI DICHIARARE di non trovarsi, con riferimento alla presente determinazione e al procedimento correlato, in condizione di conflitto di interessi anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 e dell'art. 6 comma 2 del D.P.R. 62/2013;

DI DISPORRE, in esecuzione delle disposizioni di cui al D.lgs. 267/2000 e D.lgs. 33/2013, la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio del Comune, per n° 15 giorni, ai fini della generale conoscenza.

Il Responsabile dell'Area

Dott.ssa Maria Dolores Fadda